

## COMMISSIONI RIUNITE

### GIUSTIZIA (III) - FINANZE E TESORO (IV)

I.

## SEDUTA DI VENERDÌ 28 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA III COMMISSIONE  
**BETTIOL GIUSEPPE**

### INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (1431) . . . . .	1
PRESIDENTE . . . . .	1, 2, 7, 8
ARCAINI, <i>Relatore per la Commissione finanze e tesoro</i> . . . . .	1, 3, 4, 5, 7
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	2, 6, 7
AMATUCCI . . . . .	3
PAOLUCCI . . . . .	4
LEONE GIOVANNI . . . . .	4
CAPALOZZA . . . . .	4
MARTINELLI . . . . .	5
RICCIO . . . . .	5
BUCCIARELLI DUCCI, <i>Relatore per la Commissione giustizia</i> . . . . .	6
TREMELLONI . . . . .	7
FANFANI . . . . .	7
PIERACCINI . . . . .	8

**La seduta comincia alle 15,40.**

#### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Corsanego, Pecoraro e Zerbi.

#### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione del disegno di legge n. 1431 l'onorevole Amadei, della III Commissione permanente, è sostituito dall'onorevole Guadalupi.

**Discussione del disegno di legge: Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato.) (1431).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado.

Avendo la IV Commissione finanze e tesoro (3<sup>a</sup> Sottocommissione) espresso parere sfavorevole al disegno di legge, è stato chiesto, a termini dell'articolo 40 del regolamento l'esame da parte delle Commissioni riunite finanze e tesoro e giustizia. In assenza del relatore della Commissione finanze e tesoro onorevole Cifaldi, prego il presidente della 3<sup>a</sup> Sottocommissione della Commissione medesima, onorevole Arcaini, di riferire egli stesso sul provvedimento già approvato dalla II Commissione permanente del Senato; e di leggere intanto il verbale della seduta della Sottocommissione in cui il disegno di legge fu discusso.

ARCAINI, *Relatore per la Commissione finanze e tesoro*. Giusta il desiderio espresso dal presidente do lettura dell'estratto del processo verbale della seduta della predetta Sottocommissione del 21 corrente.

## COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - FINANZE E TESORO) — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1950

« Sul disegno di legge n. 1431: « Indennità a favore di magistrati promossi al terzo grado » (approvato dalla II Commissione permanente del Senato - Parere alla III Commissione, riferisce l'onorevole Cifaldi il quale fa presente come, secondo notizie correnti, sia allo studio un progetto di legge, da presentarsi al Parlamento, col quale si modificerebbero sostanzialmente l'organico dei magistrati e i relativi emolumenti.

« Da qui la necessità di non procedere a modificazioni parziali in vista della predetta riforma generale. Osserva, altresì, che vi sono magistrati di grado inferiore che devono raggiungere sedi disagiate senza che abbiano, oltre quelle comuni, alcuna indennità speciale. Conclude dando parere sfavorevole.

L'onorevole Costa, rilevando che col provvedimento in esame viene proposta una maggiore spesa, afferma la necessità, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di indicare la corrispondente maggiore entrata.

« L'onorevole Ferreri prospetta la necessità che la Commissione finanze e tesoro intervenga in tutta la questione concernente gli impiegati dello Stato al fine di avere una visione generale della situazione di un così importante settore dell'amministrazione pubblica.

« La Sottocommissione concorda in generale con quanto ha detto il relatore.

« Essa osserva che il criterio col quale si eleva a spesa fissa la indennità di missione è inaccettabile e contrario alle disposizioni vigenti; che appare altresì estremamente pregiudizievole ammettere il principio del diritto ad una indennità fissa in occasione di trasferimento con promozione per determinate categorie; per questi motivi esprime parere contrario ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOSATO. *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo insiste nel mantenere il disegno di legge che ha presentato e prega in particolare i componenti della Commissione finanze e tesoro di voler riesaminare il disegno di legge alla luce delle considerazioni del tutto urgenti ed eccezionali che lo hanno determinato. È vero che è in discussione un progetto di legge, di carattere generale, secondo il quale - ed in attuazione delle norme della Costituzione che danno una posizione giuridica del tutto speciale ai magistrati - si propone il cosiddetto sganciamento dei magistrati dalla gerarchia generale dello Stato per fare ad essi un trattamento, anche economico, che corrisponda alle funzioni esercitate e agli uffici

da essi ricoperti; tuttavia, non sappiamo ancora quando questo provvedimento potrà essere presentato al Parlamento. Frattanto, vi è una situazione alla quale occorre senza dubbio rimediare, tenuti presenti gli inconvenienti gravissimi e il particolare disagio in cui vengono a trovarsi altissimi magistrati, cioè quelli che dal grado quarto vengono promossi al grado terzo. Non ho bisogno di ricordare alla Commissione finanze e tesoro e ai colleghi della Commissione della giustizia che, in generale, tutti gli altri funzionari dello Stato, di grado equiparato, godono di alloggio e di altri assegni di rappresentanza; ciò che non avviene assolutamente per i magistrati, i quali, poi, date le norme che regolano la loro posizione giuridica, sono nell'impossibilità legale di esercitare qualsiasi altra professione e, quindi, di poter fruire di emolumenti diversi da quelli che non siano il puro e semplice stipendio che finora è ragguagliato, e in modo puramente formale, agli stipendi degli altri gradi gerarchici, senza che godano peraltro dei benefici che spettano ai funzionari dello Stato di grado equiparato. Avviene che questi magistrati di grado quarto, che vengono promossi al grado terzo e sono destinati a coprire posizioni altissime, di grande dignità e prestigio - cioè primo presidente di corte d'appello, o procuratore generale di corte di appello -, (avendo per esempio, famiglia ed abitazione in Roma) debbono ad un certo momento, per esigenze di servizio, accettare una destinazione lontana e più disagiata. È evidente che detti magistrati in questa sede devono condurre una vita che sia almeno dignitosa in corrispondenza al grado altissimo che ricoprono. Non avendo alloggio, essi devono andare in albergo, che necessariamente deve essere un albergo decoroso. Ora, con gli stipendi attuali, questi magistrati non possono essere costretti a risiedere permanentemente in un luogo nel quale non abbiano la possibilità materiale di vivere con dignità e decoro. Ripeto, questo è un disegno di legge che viene incontro a una situazione che è assolutamente impossibile continuare. Il provvedimento non richiede dal tesoro prelievo di nuovi fondi perché alla maggiore spesa si può far fronte con i residui del bilancio della giustizia relativi ai posti vacanti, ecc. D'altro canto, l'onere di questo disegno di legge è di portata modestissima, perché si aggira al massimo intorno ai 6-7 milioni all'anno. Chiedo perciò che la Commissione finanze e tesoro e la Commissione giustizia vogliano rendersi conto dei motivi che hanno determinato il provvedimento.

## COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - FINANZE E TESORO) — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1950

ARCAINI, *Relatore per la Commissione finanze e tesoro*. Devo chiarire la posizione assunta dalla 3<sup>a</sup> Sottocommissione della Commissione finanze e tesoro che era stata chiamata a dare il parere su questo disegno di legge. Ci sono ragioni di carattere tecnico-finanziario che si ricollegano alle leggi regolanti l'uso delle disponibilità che si vengono formando nell'esercizio finanziario nei capitoli dei ministeri; ci sono ragioni di equità, delle quali la Commissione non ha potuto non tener conto. Quando all'articolo 3 si dice: « La spesa relativa all'attuazione della presente legge graverà sul fondo stanziato per il pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura », noi dobbiamo chiedere quali siano i capitoli sui quali si realizzano economie tali da consentire lo storno delle economie stesse dal capitolo specifico al quale erano destinate ad un capitolo concernente una nuova o maggiore spesa. Entrando nell'esame di merito ci siamo, in sostanza, espressi in questo senso: non siamo contrari a che si riconosca una indennità commisurata agli effettivi oneri che un magistrato promosso trasferito ad altra sede debba incontrare; ma sia che egli incontri situazioni di particolare disagio, sia che si trovi in fortunate circostanze tali da non incontrare questa situazione di particolare disagio, ci siamo sentiti in coscienza di non dover dare la nostra approvazione al riconoscimento di una spesa fissa, ammontante sulle 700.000 lire, per il semplice fatto che un magistrato promosso dal grado quarto al terzo debba raggiungere una nuova sede alla quale è destinato.

Ancora; noi siamo di avviso che le spese che il magistrato trasferito incontra gli debbano essere riconosciute; ma non nella forma di spesa fissa perchè ciò costituirebbe un precedente pericoloso nei confronti di tutti gli altri funzionari di grado terzo o quarto che potrebbero essere trasferiti da una sede all'altra. Il precedente, in altre parole, di costituire una specie di indennità di trasferimento ci ha particolarmente trovati contrari. Ci è stato fatto osservare da autorevoli membri della nostra Commissione (in certo senso sconfineremmo in tal modo dalla materia di competenza della Commissione finanze e tesoro) che molti altri magistrati di grado inferiore trasferiti da un luogo ad un altro si trovano nelle stesse condizioni di disagio nel quale si verrebbe a trovare il primo presidente di corte di appello trasferito; e per i primi non si provvede certo in modo adeguato.

È sorto in noi anche il dubbio che le economie che si fanno sugli stipendi vadano poi a detrimento della stessa amministrazione della giustizia, nel senso che in tal modo non si provvede alla copertura di tutti i posti vacanti nell'organico e che, lasciando passare questo provvedimento, che sarebbe inteso a favorire una migliore funzionalità della giustizia, in realtà non si consolidi invece una situazione di disfunzione della giustizia stessa. Per queste ragioni abbiamo creduto di dare parere contrario. Peraltro, da parte di tutti i componenti della Sottocommissione, c'è stata una unanime espressione di comprensione nel valutare le necessità dei magistrati di ogni grado.

AMATUCCI. Dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame. Le considerazioni svolte poco fa dall'onorevole Arcaini non sono di tale consistenza e fondamento da convincere la III Commissione ad accettarle ed a votare contro il disegno di legge. Nel caso che ora si discute si tratta di pochissimi magistrati che rivestono alte cariche, cioè i primi presidenti delle corti di appello e i procuratori generali. Per quanto riguarda poi la nuova spesa a carico del bilancio dello Stato — e che, come ha dichiarato il rappresentante del Governo, non supererà i 7-8 milioni — l'articolo 3 è molto chiaro. E non devo certo ricordare all'onorevole Arcaini e agli altri componenti la Commissione, che in materia di bilancio della giustizia si verificano spesso delle economie, in quanto che le vacanze che si verificano nei posti da parte di alcuni magistrati per dimissioni o per trattamento di quiescenza creano una situazione, che talvolta si protrae per diversi mesi, durante i quali si costituiscono quelle economie sugli stipendi che andrebbero, nella specie, ad integrare il fondo di 6-7 milioni per il pagamento della indennità di missione agli alti magistrati di cui trattasi. L'invio in missione viene praticato per tutte le altre branche della pubblica amministrazione e soprattutto per i funzionari del Ministero dei lavori pubblici, dove nel caso di trasferimento di un funzionario da una sede ad un'altra, lo si invia prima in missione per tre-quattro mesi, salvo poi a trasformare questa missione in effettivo trasferimento. Invece i magistrati, specie i primi presidenti e i procuratori generali di corti di appello, devono raggiungere delle sedi spesso lontane e per ragioni di dignità e di prestigio della funzione che esercitano devono appunto trovare conveniente sistemazione. Per queste considerazioni e anche

COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - FINANZE E TESORO) — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1950

per il fatto che, forse, entro quest'anno, sarà varato il provvedimento di indole generale che integrerà gli stipendi della magistratura in misura tale che consentirà ai magistrati dignità e prestigio, dichiaro di essere favorevole all'approvazione del provvedimento.

PAOLUCCI. Proprio per ragioni di equità sono contrario al presente disegno di legge il quale mira a favorire alcuni alti magistrati. Sarei favorevole ad esso qualora si stabilissero dei benefici per tutti i magistrati, di qualsiasi grado, trasferiti ad altra sede in seguito a promozione. Ma dato che, come dice lo stesso rappresentante del Governo, qui si tratta di favorire solo pochi elementi, io, per ragioni di principio, sono contrario al provvedimento come sono contrario alla creazione di privilegi per chicchessia, e mi oppongo ad esso nella maniera più categorica e più aperta.

LEONE GIOVANNI. Approvo il disegno di legge per le seguenti ragioni: prima di tutto per ragioni di perequazione e di giustizia burocratica. Noi sappiamo che tutti i gradi terzi delle amministrazioni dello Stato godono comunque di forme di assistenza economica e di arrotondamento di stipendio impossibili per i magistrati. Secondo, per ragioni di carattere pratico. È notorio che vi sono talune sedi di corti di appello per le quali il Ministero della giustizia non trova magistrati che desiderino di andare. Molti preferiscono mettersi in aspettativa o rinunciare alla promozione perchè non si sentono di abbandonare la propria famiglia. Rendiamoci conto di questa esigenza dell'amministrazione della giustizia. Terzo, per la ragione che ha testé indicato l'onorevole Amalucci e cioè che il bilancio della giustizia è l'unico bilancio dello Stato che renda qualche cosa attraverso tutte le forme di tasse, imposizioni tributarie che ineriscono all'amministrazione della giustizia. Ora se ogni anno il Ministero della giustizia restituisce al tesoro una notevole quantità di milioni, non vi è nulla di male che una parte li spenda per migliorare in qualche modo la situazione economica di taluni magistrati.

ARCAINI. *Relatore per la Commissione finanze e tesoro.* Qual'è il capitolo della spesa su cui graveranno questi oneri?

LEONE GIOVANNI. Non sono un tecnico perchè possa indicare il capitolo. So che non tutti i posti dell'organico della magistratura e dei cancellieri sono coperti. Quarto, per ragioni di carattere politico e che sottolineo agli onorevoli colleghi: vogliamo veramente rispettare la funzionalità della magistratura, il suo altissimo prestigio e le prospettive avve-

nire; oppure sono queste delle esibizioni che facciamo *ad pompam*? All'obiezione dell'onorevole Paolucci rispondo: se potessimo fare giustizia per tutti i magistrati la faremmo. Intanto, cominciamo a dare alla magistratura qualche segno di riguardo che voglia dire rispetto della sua funzione e della sua altissima autorità. Per questi motivi che riassumo: perequazione rispetto alle altre amministrazioni dello Stato; giustizia nell'ambito del bilancio dell'amministrazione di cui trattasi; funzionalità della giustizia; inizio, ai miglioramenti economici, come riguardo e riconoscimento dell'altissima funzione della magistratura sono favorevole. Vi è anche da considerare il fatto che il disegno di legge viene presentato di concerto col ministro del tesoro, per cui ci troviamo in questa situazione: che vi è un apprezzamento della Commissione finanze e tesoro che si sovrappone a quello del ministro del tesoro. Onorevole Arcaini, è una constatazione che si fa. Non è una mancanza di rispetto alla Commissione, ma debbo rilevare che è una delle poche volte in cui la Commissione finanze e tesoro è più rigorosa e più fiscale del Ministro del tesoro. Ritengo che votare contro il disegno di legge sia mancanza di riguardo verso la magistratura e suonerebbe sfiducia all'amministrazione della giustizia.

CAPALOZZA. Vorrei aggiungere alcune considerazioni a quelle che sono state svolte dall'onorevole Paolucci e premettere, frattanto, che le condizioni di particolare disagio in cui indubbiamente si trovano i magistrati sono un po' la conseguenza dell'insufficiente politica di ricostruzione edilizia ed anche la conseguenza della legislazione locatizia testé entrata in vigore. Credo di poter affermare, per quel che mi consta, che la notizia della presentazione di questo disegno di legge ha suscitato non favorevole impressione nella classe dei magistrati, perchè con questo disegno di legge si viene a favorire soltanto un ristrettissimo numero di magistrati. È per questi motivi che sono contrario all'approvazione del provvedimento e ciò anche in relazione ai voti del comitato direttivo centrale dell'associazione magistrati, riunitosi, per quel che mi risulta, il 31 maggio, il quale comitato ha deciso di provocare l'estensione del beneficio previsto dal disegno di legge alle altre categorie di magistrati; e, infine, per la considerazione che ho già presentato alla III Commissione permanente — e credo risulti nel carteggio dell'onorevole presidente — un emendamento che suona così: « Ai magistrati promossi e destinati in sede diversa da quella

## COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - FINANZE E TESORO) — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1950

in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore spetta, per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni, l'indennità di missione stabilita dal decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7 e successive modificazioni.

MARTINELLI. Sorvolo sulle considerazioni di carattere generale e cioè che l'applicazione di questo principio possa essere invocata da altre categorie, ed anche sulla retroattività della norma contenuta nell'articolo 2. Mi permetto invece di richiamare l'attenzione dei componenti le Commissioni su quello che avverrebbe se l'articolo 3 diventasse, così come è redatto, una norma legislativa. Si dice: « La spesa relativa all'attuazione della presente legge graverà sul fondo stanziato per il pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi », cioè, richiamandosi allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso, sul capitolo 28 che è precisamente qualificato come spesa fissa. Ma nello stato di previsione vi è anche il capitolo 38 che si riferisce alle indennità di trasferimento. E allora colui che considera l'articolo 3 del progetto si chiede per quale ragione, pur essendoci un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa che riguarda le indennità di trasferimento, si ignori questo fatto e si faccia riferimento al capitolo che riguarda il pagamento degli stipendi e altri assegni fissi. La risposta potrebbe essere questa: appunto perché l'articolo 38, limitato in 40 milioni come stanziamento, sarebbe insufficiente, mentre ponendo la spesa a carico dell'articolo 28, anche se si superasse la previsione indicata nel bilancio, si potrebbe applicare, nel caso di maggiore spesa, l'articolo 40 della legge di contabilità 18 novembre 1923, n. 2440, il quale dispone che con decreti del ministro del tesoro si possono prelevare dal fondo di riserva le somme occorrenti a completare lo stanziamento. E allora, io rilevo come sia evidente la stonatura: cioè si vuole attribuire il carattere di spesa fissa ad una spesa che non lo è per valersi della norma dell'articolo 40 della legge di contabilità. In altri termini invece di dire: i 12 o 18 milioni occorrenti per questa spesa li provvediamo nel modo seguente, si dice: poniamo la spesa come spesa fissa, imputiamola non al capitolo 38 ma al capitolo 28, che non ha niente a che vedere con le spese di trasferimento, e qualora ci fosse una maggiore spesa, questa si coprirà col prelievo dal fondo di riserva. Ora, onorevoli colleghi della Commissione di giustizia, noi diciamo che questo sistema non va; consi-

derando sempre che non contino nulla anche le altre ragioni di ordine sostanziale e l'estensione di un principio ad altre categorie di funzionari di grado terzo che domani potrebbero farsi avanti. Io dico, comunque, che l'articolo 3, così come è stato concepito, rappresenta un'autentica stortura all'ordinamento di contabilità. È per questo motivo che noi della Commissione finanze e tesoro non diamo parere favorevole al provvedimento.

RICCIO. Dichiaro subito che sono favorevole al disegno di legge. Il ragionamento fatto dall'amico onorevole Martinelli non mi ha convinto perché, anche se si volesse ammettere quello che egli ha detto, si tratterebbe di modificare la formulazione della legge, superando quella tale stortura di cui egli parla. E questa sarebbe una sistemazione possibile. Ma questo non porta ad esprimere parere contrario; noi possiamo formulare diversamente la fonte di reperimento delle somme occorrenti. Nella magistratura vi è effettivamente una situazione gravissima. Magistrati promossi al grado terzo e destinati a reggere una corte di appello o una procura generale, non raggiungono la nuova sede perché non trovano casa e non sono in condizioni di vivere dignitosamente e di mantenere con decoro la propria famiglia. Di fronte a questa situazione, si spunta anche l'argomento dell'onorevole Paolucci, perché è vero che gli altri magistrati promossi troveranno delle difficoltà a trasferirsi ma è pur vero che hanno funzioni di giudici, non funzioni direttive di un'intera corte di appello o di una procura generale, il che impone di stare sempre sul posto. Allora, anche a voler provvedere in un secondo momento con legge a parte a questa difficoltà che può sussistere, io credo che oggi non possa non darsi parere favorevole alla legge.

ARCAINI, *Relatore per la Commissione finanze e tesoro*. Non entro nel merito delle considerazioni fatte dall'onorevole Riccio. Desidero, invece rispondere all'onorevole Amatucci. Riconosco che il Ministero della giustizia, per quanto concerne le missioni, si trovi in particolari difficoltà rispetto agli altri ministeri i quali hanno facoltà di disporre trasferimenti temporanei e quindi di aiutare a superare particolari situazioni di disagio da parte dei loro funzionari. Riconosco valide queste ragioni: però non posso riconoscere valido il ragionamento del collega stesso, quando, in ragione della limitatezza del numero dei magistrati che potrebbero fruire di questa indennità, ritiene che la nostra opposizione sia infondata. Per quanto

COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - FINANZE E TESORO) — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1950

riguarda il diritto di disporre delle economie di bilancio ha già risposto l'onorevole Martinelli nel suo intervento. Per queste ragioni, io sono dolente di dover mantenere il parere contrario espresso dalla Commissione finanze e tesoro. Peraltro, mi rimetto alla decisione che uscirà dalla riunione delle due Commissioni.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore per la Commissione giustizia*. Non starò a ripetere le ragioni che mi inducono ad invitare i colleghi della Commissione finanze e tesoro a votare a favore, giacché queste ragioni sono state illustrate compiutamente dal sottosegretario di Stato e dagli altri colleghi che sono intervenuti nella discussione. Desidero sottolineare il fatto che, in seguito ai trasferimenti che vengono deliberati nei confronti degli impiegati in genere e dei funzionari dello Stato, gli stessi trasferiti che devono raggiungere la nuova sede si trovano in condizioni di profondo disagio, determinato soprattutto dal fatto di non trovare un alloggio a condizioni economiche proporzionate alle proprie possibilità. Questo disagio e questa difficoltà, che gravano in genere su tutti i funzionari dello Stato, sono stati avvertiti dal Governo che ha predisposto qualche provvedimento per attenuarli, sia pure limitatamente ad alcune categorie; tanto è vero che il Ministero delle finanze è stato autorizzato ad ottenere stanziamenti fino ad un miliardo per l'acquisto o la costruzione di case popolari da assegnare ai propri funzionari. Niente, invece, è stato fatto per i magistrati. Ora è vero che la condizione di disagio in cui vengono a trovarsi i magistrati dev'essere risolta non con un provvedimento speciale e temporaneo, ma piuttosto con provvedimenti radicali e definitivi. Però nel frattempo, sottolineo la circostanza che i magistrati di grado quarto promossi al grado terzo e destinati ad esercitare la loro funzione direttiva, come presidenti di corti di appello, oppure come procuratori generali presso le corti di appello, si trovano in una situazione tale di disagio che non consente un ulteriore indugio; quindi, mentre mi auguro che quanto prima il Governo predisponga i provvedimenti necessari a risolvere in linea generale la situazione di disagio economico in cui versano i magistrati, pur tuttavia ritengo che non ci debba preoccupare il fatto che intanto il Governo, allo scopo di eliminare gli inconvenienti che si determinano, abbia presentato l'attuale disegno di legge. Faccio presente all'onorevole Paolucci che con questo provvedimento il Ministero di grazia e giustizia

non ha inteso di consentire ed attuare una condizione di privilegio per i gradi terzi, ma si è preoccupato di equiparare il trattamento economico di cui attualmente godono i magistrati di grado terzo a quello dei pari grado delle altre amministrazioni. Premesso che i prefetti di sedi importanti usufruiscono di un alloggio e godono di altre provvidenze, mentre il magistrato di grado terzo deve abbandonare la sede dove ha esercitato, sino all'epoca della promozione, le funzioni di grado quarto e deve separarsi dalla famiglia e provvedere a mantenersi decorosamente nella nuova sede dividendo lo stipendio con la famiglia rimasta nella sede precedente, ritengo che occorre rimediare urgentemente a queste condizioni di disagio con l'approvazione del disegno di legge che ha carattere temporaneo e che avrà valore e vigore soltanto sino a quando non sarà riveduto completamente il trattamento economico della Magistratura. Per quanto io ritenga non infondate le argomentazioni dei componenti la Commissione finanze e tesoro, tuttavia dichiaro che esse non mi sembrano insuperabili e talmente radicali da impedire o non consentire l'approvazione del presente disegno di legge. Faccio anche notare che le esigenze dell'amministrazione della giustizia impongono che le corti di appello abbiano il loro titolare; e non si può pretendere che i primi presidenti di corti di appello e i procuratori generali risiedano permanentemente sul posto cui sono destinati se ad essi non venga usato un adeguato trattamento economico.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi sembra che nel corso della discussione si siano manifestate delle opposte tendenze: una contraria, per ragioni di carattere formale e sostanziale, un'altra favorevole condizionatamente e infine una terza incondizionatamente favorevole.

Vorrei richiamare coloro che hanno manifestato avviso contrario a questo disegno di legge al senso del concreto e del possibile, perché ho l'impressione che molti non tengano presente quale sia l'esatta portata e il contenuto dell'articolo 1 di questo disegno di legge. In sostanza, si stabilisce per le esigenze speciali dei magistrati di grado terzo e si adegua alle loro necessità una disposizione di carattere generale, già esistente per altre categorie di funzionari, che prevede l'indennità di missione. Ora, che cosa stabilisce questo strumento nuovo che noi abbiamo escogitato, almeno temporaneamente, per far fronte a determinate esigenze? Prevede che ai

## COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - FINANZE E TESORO) — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1950

magistrati che siano trasferiti in seguito alla promozione al terzo grado spetta l'indennità per un anno, di lire 2600 al giorno, per i primi sei mesi, ridotta alla metà per il secondo semestre. Quindi si tratta di un'indennità che non ha affatto il carattere di un assegno fisso: è un'indennità temporanea, limitata a certi gradi, e con carattere di temporaneità.

TREMELLONI. Quanti sono questi gradi terzi?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le promozioni saranno al massimo dieci ogni anno. Saranno sempre poche persone, perchè non tutti i promossi vengono sempre trasferiti. Vedo che ogni giorno vengono approvati provvedimenti di concessione di contributi per la manifestazione di una fiera in una determinata città o per altre iniziative, mentre di fronte ad esigenze essenziali per il funzionamento della giustizia si sollevano tante difficoltà. Così come è congegnata, mi pare che anche dal punto di vista tecnico questa indennità fissa, per quanto limitata al massimo ad un anno, possa avere capienza nel bilancio. Per quanto riguarda le difficoltà di carattere sostanziale, comprendo perfettamente le preoccupazioni degli onorevoli colleghi di non creare dei precedenti; ma teniamo presente verso quale categoria creiamo un precedente: verso i magistrati di grado terzo i quali si trovano, come è stato detto e ripetuto, in una situazione di assoluta inferiorità sotto tutti gli aspetti rispetto agli altri funzionari di pari grado. Quindi, è un provvedimento di giustizia. Dato ciò, mi pare che tutte le obiezioni che sono state fatte a questo disegno di legge, almeno per sospenderlo, non abbiano fondamento.

Circa la tendenza condizionatamente favorevole espressa da alcuni onorevoli colleghi dirò che comprendo le ragioni addotte dagli onorevoli Capalozza e Paolucci. Se fosse possibile estendere il provvedimento a tutti i magistrati che vengono promossi e trasferiti di sede, io sarei il primo a trovarmi concorde; ma se ci limitiamo ai magistrati di terzo grado è perchè oggi abbiamo soltanto la possibilità di far fronte alla necessità della suddetta limitatissima categoria. Ora io domando se per il meglio dobbiamo abbandonare il bene. Il problema ormai è sul tappeto; vediamo che cosa ne uscirà, ma intanto facciamo quello che è indispensabile e urgente nei limiti delle possibilità.

PRESIDENTE. Siamo di fronte a due diverse interpretazioni di questo disegno di legge. Il relatore della Commissione finanze e tesoro ha espresso di nuovo parere contrario.

Occorrerà perciò anzitutto votare sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

ARCAINI, *Relatore per la Commissione finanze e tesoro*. Io mi faccio esponente di una proposta. Qualora il Governo fosse disposto ad accettare emendamenti al disegno di legge, emendamenti che io potrei illustrare in seguito, sia nella formulazione dell'articolo 1, che nella formulazione dell'articolo 3, nel senso di superare, con l'articolo 3 emendato, quelle difficoltà di ordine tecnico sulle quali noi della Commissione finanze e tesoro non possiamo recedere, non mi opporrei a passare alla discussione degli articoli. Se credete, posso anche leggere gli emendamenti. Per l'articolo 1, dopo le parole « ad altra sede », metterei « la indennità giornaliera di lire 2.000 per i primi sei mesi e di lire mille per gli altri sei mesi ». Poi, abolito il secondo comma, correggere il terzo comma « La corresponsione dell'indennità cessa... »

PRESIDENTE. La prego di presentare gli emendamenti nella formula definitiva.

FANFANI. Mi sembra che la proposta dell'onorevole Arcaini, soprattutto quell'emendamento all'articolo 1, abbia lo scopo di superare il più grave degli ostacoli che incontrava la Commissione finanze e tesoro, cioè quello rappresentato dal decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, relativo alle indennità di missione. Se questo è l'intendimento dell'onorevole Arcaini, mi pare che i membri della Commissione finanze e tesoro possono essergli grati per lo sforzo compiuto per salvare un principio codificato dal decreto legislativo del 1947. Però, c'è l'altra preoccupazione — quella dell'onorevole Paolucci — ossia la sperequazione prevista da questa legge fra membri di altri gradi dipendenti dalla stessa amministrazione della giustizia. Già il precedente, invocato nella stessa relazione, di quanto ha fatto l'amministrazione delle finanze (tentativo di costruire case e alloggi) poteva, se mai, essere seguito dalla stessa amministrazione della giustizia, dando nel frattempo ai magistrati un'indennità di alloggio. Mi pare che la dizione così come è formulata dia luogo a gravi inconvenienti. Ad ogni modo, per ovviare a questa sperequazione fra i vari gradi e categorie, accettando l'ipotesi — e non abbiamo ragioni per non accettarla — che si tratti semplicemente di un espediente momentaneo diretto ad ovviare alcuni inconvenienti, in attesa di questo riordinamento dei ruoli e delle retribuzioni dei dipendenti del Ministero della giustizia, pregherei l'onorevole Arcaini, presentatore dell'emendamento all'articolo 1, di far risultare la provvisorietà di questa di-

---

COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - FINANZE E TESORO) — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1950

---

sposizione, perché essa non figura nel provvedimento. E forse soltanto dopo aver apportato tali modificazioni, gli scrupoli che ancora persistono nelle nostre coscienze potrebbero essere attenuati.

Per quanto riguarda l'articolo 3, l'onorevole Martinelli ha perfettamente ragione.

**PRESIDENTE.** In questo momento l'onorevole Arcaini ha presentato il seguente emendamento all'articolo 1: « Ai magistrati promossi al grado terzo destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore spetta, per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni, anche se entro tale periodo siano trasferiti ad altra sede, la indennità giornaliera di lire 2.500 per i primi sei mesi e di lire 1.250 per gli altri sei mesi.

La corresponsione di tale indennità cessa qualora il magistrato sia trasferito alla sede in cui esercitava il suo ufficio prima della promozione ».

Anche gli onorevoli Paolucci, Mannironi e Capalozza hanno presentato emendamenti. Quello dell'onorevole Paolucci dice:

« Nell'articolo 1, sostituire alle parole « promossi al terzo grado » le altre « promossi ai gradi superiori ».

L'emendamento dell'onorevole Mannironi dice:

Dopo le parole « del grado inferiore » inserire le altre « purché non godano del diritto dell'alloggio nella nuova sede ».

« Sopprimere il secondo comma dello stesso articolo 1 ».

Infine l'onorevole Capalozza ha presentato il seguente emendamento, pure all'articolo 1:

« Ai magistrati promossi e destinati in sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta, per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni, l'indennità di missione stabilita dal decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7 e successive modificazioni ».

**PIERACCINI.** Allora, poiché la Camera è attualmente riunita in seduta plenaria, io chiedo di sospendere la seduta.

**PRESIDENTE.** Poiché la richiesta dell'onorevole Pieraccini è legittima rinvio la seduta a domani mattina alle 9,30.

**La seduta termina alle 16,45.**